



CITTA' DI TRICARICO
PROVINCIA DI MATERA
UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 26

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - PROVVEDIMENTI URGENTI E TEMPORANEI A SEGUITO DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020- INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIFFERIBILI DA RENDERE IN PRESENZA -

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 di “*Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*”, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- con Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recanti “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, è stato, tra l'altro, disposto all'art. 2 che “*le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei casi di cui all'art. 1, comma 1*”;
- con DPCM del 08 marzo 2020 “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, sono state previste ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

CONSIDERATO CHE:

- il DPCM del 09 marzo 2020 recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” ha esteso le misure di cui all'art.1 del DPCM dell'8 marzo 2020, all'intero territorio nazionale sino al 3 aprile 2020;
- il DPCM del 11 marzo 2020 ha adottato con efficacia fino al 25 marzo 2020 ulteriori e più rigorose misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica prevedendo, tra l'altro, la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, delle attività dei servizi di ristorazione e delle attività inerenti i servizi alla persona fatta eccezione per esplicite ed espresse esclusioni individuate nel decreto medesimo;

RICHIAMATO l'art. 1 punto 6 del sopracitato DPCM del 11/03/2020 con il quale testualmente si dispone che “*Fermo restando quanto disposto dall'art.1, comma 1, lett. e) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 Marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n.81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;*

RITENUTO URGENTE, in ragione dall'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, adottare tutte le misure necessarie tese da un lato a tutelare la salute

dei dipendenti e dall'altro a garantire ai cittadini almeno i servizi essenziali, tali da preservare il funzionamento della macchina amministrativa;

ATTESO che nell'ambito delle azioni tese a favorire il più ampio ricorso al cd "lavoro agile" l'Amministrazione con delibera G.C. n. 26 del 17/03/2020 ha attivato a favore dei dipendenti del Comune di Tricarico, nell'ambito misure concrete volte al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'istituto del lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti per la durata dello stato di emergenza;

VISTI:

- il Decreto Legge n. 9 del 2 marzo 2020 recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

- l'Ordinanza 21 febbraio 2020 del Ministero della Salute, relativa ad "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, nello specifico l'art. 54 commi 1 e 3;

RITENUTO di individuare, nei termini di cui all'art. 1 punto 6 del DPCM 11/03/2020, fino alla data del 3 aprile 2020, le seguenti "attività indifferibili da rendere in presenza":

- **Attività della protezione civile;**
- **Attività della polizia locale;**
- **Servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;**
- **Servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;**
- **Attività del protocollo comunale;**
- **Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;**
- **Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici e della raccolta rifiuti;**
- **Servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;**

RITENUTA la propria competenza ex art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa e qui interamente richiamate:

1) che fino alla data del 25 marzo 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. 11 marzo 2020, e salvo prosieguo, siano definite quali "attività indifferibili da rendere in presenza":

- **Attività della protezione civile;**
- **Attività della polizia locale;**
- **Servizi di stato civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e morte;**
- **Servizi cimiteriali e della polizia mortuaria;**
- **Attività del protocollo comunale;**
- **Attività di gestione e salvaguardia del sistema informatico;**
- **Attività connesse alla gestione di base dell'igiene pubblica e dei luoghi pubblici;**
- **Servizi ex art. 54 comma 1 d. lgs. 267/2000 quale Ufficiale del Governo in materia di ordine pubblico, pubblica sicurezza e polizia giudiziaria;**

2) che dette attività dovranno essere svolte:

- prioritariamente in smart working, a presidio della salute pubblica, ma garantendo in ogni caso la reperibilità dei dipendenti;

- presso la sede comunale, dai dipendenti come individuati dai Responsabili di Area, con l'adozione di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria e altrui salute;
- ai fini suddetti i Responsabili di Area individueranno almeno un dipendente per singolo servizio che, in turno, presenzi in ufficio per attendere alle attività indifferibili sopra indicate;

DISPONE

- 1) che la validità del presente provvedimento decorra dal giorno 18 marzo 2020 e fino al giorno 3 aprile 2020;
- 2) che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo on-line dell'Ente e che dello stesso venga data diffusione tramite pubblicazione sulla Home page del Sito istituzionale;
- 3) che il presente provvedimento sia trasmesso:

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| - Alla Prefettura | MATERA |
| - Al Comando Stazione C.C. | TRICARICO |
| - Al Comando Compagnia C.C. | TRICARICO |
| - Al Comando Polizia Locale | SEDE |
| - Ai Responsabili di P.O. | SEDE |
| - Agli Uffici Comunali | SEDE |

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Basilicata, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Dalla Residenza Municipale, li 18 Marzo 2020



IL SINDACO

Dott. Vincenzo CARBONE

Firmato digitalmente da

VINCENZO CARBONE